

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2631

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PACETTI, PETROCELLI, STRUMENDO, BARBIERI, SOLAROLI,  
BORDON, FERRARA**

*Presentata il 28 aprile 1988*

Modifica all'articolo 24 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, concernente i compensi ai componenti della Commissione elettorale mandamentale

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per la disciplina sull'elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la Commissione elettorale mandamentale (CEM) è costituita nei comuni capoluogo di mandamento giudiziario (ambito territoriale della Pretura) ed è composta dal presidente del tribunale nelle sedi ove esista o dal pretore nelle altre sedi — che la presiede —, da quattro membri effettivi (uno designato dal prefetto e tre dal consiglio provinciale) e da quattro membri supplenti (ugualmente designati uno dal prefetto e tre dal consiglio provinciale).

L'articolo 24 del su richiamato testo unico assegna ai componenti delle CEM, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio, una « medaglia di presenza » di importo pari a quella spettante ai membri delle Commissioni operanti presso le amministrazioni statali.

A tal proposito la legge 5 giugno 1967, n. 417 (modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 sui compensi ai componenti dei consessi istituiti presso le amministrazioni dello Stato), all'articolo 1 stabilisce in lire 3.000 la misura della detta medaglia, mentre l'articolo 2 ne consente l'elevazione fino a lire 5.000 in relazione all'importanza e responsabilità degli adempi-

menti da compiere, mediante decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I compiti delle Commissioni elettorali mandamentali sono, riassuntivamente, i seguenti:

a) articoli 20, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41 e 48 del citato testo unico n. 223 del 1967:

esame di tutte le operazioni di iscrizione e cancellazione dalle liste generali e sezionali (in occasione delle due revisioni semestrali e delle due revisioni dinamiche ordinarie che si svolgono annualmente, nonché delle revisioni dinamiche straordinarie in caso di consultazioni popolari) e di compilazione, ricompilazione e rettifica delle liste stesse compiute dalle Commissioni elettorali comunali del mandamento, ivi compreso il depennamento dalle liste sezionali destinate alla votazione, degli iscritti non ancora diciottenni;

decisione sui ricorsi avverso le operazioni delle Commissioni elettorali comunali e ulteriori iscrizioni o cancellazioni d'ufficio o su domanda direttamente presentata dal CEM;

conseguenti variazioni sugli esemplari delle liste generali e sezionali in suo possesso e relativa autenticazione e certificazione a « chiusura » delle liste stesse.

b) articolo 32-bis del testo unico n. 223 del 1967 (aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40): ammissione al voto su domanda dell'interessato, dopo la « chiusura » delle liste in caso di consultazioni;

c) articoli 38 e 39 del testo unico n. 223 del 1967: esame delle operazioni delle CEC del mandamento, di ripartizione del rispettivo comune in sezioni elettorali, di determinazioni delle circoscrizioni territoriali delle singole sezioni e di fissazione dei relativi luoghi di riunione, nonché di variazione d'urgenza di questi ultimi in caso di consultazioni, con decisione sugli eventuali ricorsi.

d) articolo 27 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica): esame delle operazioni delle CEC del mandamento relative all'annotazione, sulle liste sezionali destinate alla votazione per le elezioni politiche, riguardanti gli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati.

e) articoli 30, 31, 33, 34, 35 e 36 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e articoli 6, 7 e 8 della legge 8 aprile 1976, n. 278, sul decentramento e partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune: verifica ed ammissione delle liste per le elezioni comunali e circoscrizionali, dei relativi contrassegni e delle candidature, nonché dei delegati alle designazioni dei rappresentanti di lista.

3. La suddescritta attività, di indubitabile importanza, è oggettivamente vasta e complessa e, nel contempo, è scandita da ben precisi ed inderogabili termini ed assistita dalla imposizione di responsabilità penali.

Per il suo espletamento è perciò richiesta ai componenti tutti del consesso la profonda e qualificata conoscenza della normativa in materia e delle relative pronunzie giurisprudenziali, nonché l'impegno materiale attento, costante e cospicuo anche sotto il profilo della quantità del tempo necessario per attendervi.

Va altresì tenuto presente che, negli ultimi anni, l'attività medesima si è ulteriormente intensificata per la frequenza delle consultazioni popolari (politiche, amministrative, europee e referendarie), nonché per la maggiore mobilità delle popolazioni tanto all'interno del comune di iscrizione, quanto all'esterno.

4. Alla suevidenziata gravosità delle funzioni affidate alla CEM fa ovvio riscontro il sacrificio delle attività personali dei componenti, non certo ristorato dall'anacronistico ed oggettivamente incongruo compenso loro spettante, legisla-

tivamente fissato ben 22 anni fa e mai aggiornato, neppure mediante il ricorso alla procedura di cui al succitato articolo 2 della legge 5 febbraio 1967, n. 417 — che in ogni caso resta oggi inconsistente rimedio —, nonostante tale periodo sia stato caratterizzato come non mai da un fenomeno inflattivo di notevoli proporzioni.

Ciò rende comprensibile il comportamento « assenteista » di taluni membri; comportamento che frequentemente conduce alla declaratoria di decadenza *ex* articolo 43 del testo unico n. 223 del 1967 e, conseguentemente all'esercizio delle funzioni della CEM del solo presidente magistrato — di cui è noto l'ordinario carico di lavoro —, con l'assistenza del segretario — segretario comunale del capoluogo — di cui è parimenti nota la vastità dei compiti di istituto.

Aumentando l'impegno individuale dei due soggetti, maggiore è la frequenza di errori materiali o dovuti alla diminuzione della ponderazione delle decisioni, con detrimento del fine normativo di garanzia delle posizioni di elettorato attivo e passivo e, in definitiva, del-

la partecipazione del cittadino alla vita pubblica.

5. L'incongruità in senso assoluto del gettone è, dunque, di palese evidenza e di effetto dannoso.

Al riguardo deve ancora osservarsi che l'importo del gettone è giustamente raffrontato, da parte degli interessati, ai compensi autonomamente fissati dai comuni per i membri delle Commissioni elettorali comunali, le quali — come si è visto — svolgono una attività di gran lunga minore, quanto meno come mole, a quella delle CEM che, a parte le competenze proprie, di tutte le CEC del mandamento sono sostanzialmente gli organi di controllo.

Ed in quest'ottica il gettone di presenza spettante ai membri della CEM in attesa di una più organica riforma della materia *de qua* andrebbe senz'altro immediatamente fissato con riferimento al gettone di misura più alta corrisposto ai membri delle CEC del mandamento, aumentato almeno del 10 per cento comunque, di importo non inferiore a lire 25.000 oltre, ovviamente, al ristoro delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'articolo 24 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 24 — 1. Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura del gettone di più alto importo stabilito per i componenti delle Commissioni elettorali comunali del mandamento, aumentato del 10 per cento, e comunque non inferiore a lire venticinquemila ».